



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione IV Radiodiffusione televisiva e sonora. Diritti d'uso.

LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE RADIOFONICHE TORNATE NELLA DISPONIBILITÀ DEL MINISTERO

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223: *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249: *“Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122: *“Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”*;

VISTA la Circolare Ministeriale n. 39486 del 5 novembre 1998 che stabilisce le linee guida applicative della Legge n. 122/98, specificando le condizioni per cui le modifiche e i trasferimenti degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva possono essere autorizzati dagli organi periferici del Ministero;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5: *“Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale”*;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66: *“Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”*, che, all’art.1, comma 1, *“ha consentito solo ai concessionari e ai soggetti legittimamente operanti la prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione fino all’adozione, da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, del piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259: *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n.70;

VISTO il decreto-legge 31 luglio 2005, n.177: *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;



VISTO il decreto-legge 15 marzo 2010, n.44: *“Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive”*;

CONSIDERATO che è tornata nella disponibilità del Ministero dello Sviluppo Economico la frequenza radiofonica terrestre in tecnica analogica operante su 107,650 MHz nell'ambito territoriale di Roma, Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone;

RITENUTO di poter assegnare la suddetta frequenza radiofonica tornata nella disponibilità del Ministero soltanto ai titolari di concessione radiofonica, in mancanza dell'adozione del piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi di quanto previsto dal sopra citato art.1, comma 1, della legge 66/2001;

VISTE le numerose richieste di assegnazione di frequenze disponibili da parte di titolari di concessione radiofonica per la risoluzione di problematiche di natura radioelettrica e/o per la razionalizzazione della rete;

VALUTATA la possibile riproposizione di casi analoghi a seguito del rientro nella disponibilità del Ministero di frequenze radiofoniche;

CONSIDERATO che il numero delle risorse disponibili non è sufficiente a soddisfare tutte le richieste e che, pertanto, risulta indispensabile predeterminare criteri e modalità di assegnazione delle stesse al fine di garantire un uso trasparente, efficiente e pluralistico delle risorse radioelettriche;

PRESO ATTO delle valutazioni effettuate di concerto con la Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico e con la Direzione Generale per le Attività Territoriali di questo Ministero in ordine alla individuazione dei criteri da adottare ai fini dell'assegnazione delle frequenze radiofoniche disponibili;

RITENUTA in particolare la necessità che i suddetti criteri siano individuati in ossequio a quanto stabilito dalle disposizioni normative e in particolare dall'art. 42 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, comma 2, secondo cui *“L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati”*;

CONSIDERATA l'esigenza di effettuare una ricognizione aggiornata del quadro regolamentare, al fine di integrare la citata Circolare Ministeriale n. 39486 del 5 novembre 1998 in merito ai criteri di utilizzo e di assegnazione delle frequenze radiofoniche disponibili o che si renderanno tali;

RITENUTA pertanto la necessità di definire le linee guida che il Ministero dovrà seguire nell'assegnazione delle frequenze radiofoniche in tornate nella sua disponibilità individuando criteri uniformi da applicare per l'esame delle domande da parte dei competenti uffici ed adottando di volta in volta procedure trasparenti ad evidenza pubblica;

ACQUISITI i pareri favorevoli della Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico e della Direzione Generale per le Attività Territoriali sullo schema del presente provvedimento;



DETERMINA

ARTICOLO 1

(Frequenze radio disponibili)

1. Sono considerate frequenze radiofoniche disponibili quelle rientrate nella disponibilità del Ministero dello Sviluppo Economico che possono essere assegnate secondo i criteri di seguito indicati, previa pubblicazione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico di specifico avviso pubblico che dovrà anche contenere i termini per la presentazione delle relative domande.

ARTICOLO 2

(Soggetti richiedenti)

1. Possono presentare istanza di assegnazione delle frequenze che si sono rese disponibili i soggetti già titolari di concessione radiofonica.

ARTICOLO 3

(Procedura)

1. La Direzione generale per i Servizi di Comunicazione Radioelettrica, di Radiodiffusione e Postali provvederà a pubblicare nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it l'avviso pubblico contenente l'elenco delle frequenze radiofoniche rientrate nella disponibilità del Ministero ed assegnabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la Circolare Ministeriale n. 39486 del 5 novembre 1998.
2. Dell'avviso pubblico sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 4

(Criteri di assegnazione delle frequenze radiofoniche disponibili)

1. Per l'assegnazione delle frequenze sarà data priorità alle richieste dei soggetti che si trovano nelle sotto riportate situazioni problematiche secondo il seguente ordine:
 - a) accertate situazioni interferenziali nei confronti di frequenze legittimamente esercite dai paesi esteri radioelettricamente confinanti. In tale caso, l'assegnazione della frequenza disponibile comporta la contestuale restituzione di quella precedentemente in uso.
 - b) attuazione di provvedimenti della magistratura nei casi di situazioni interferenziali non risolvibili con l'adozione di soluzioni tecniche diverse dalla assegnazione di una frequenza alternativa. In tale caso, l'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la rinuncia all'eventuale contenzioso in essere. Nel caso in cui non venga richiesta tale rinuncia, l'assegnazione è provvisoria e subordinata all'esito del contenzioso.



- c) accertate situazioni interferenziali nei confronti di frequenze assegnate alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. In tale caso, l'assegnazione della frequenza disponibile comporta la contestuale restituzione di quella precedentemente in uso.
 - d) accertate situazioni interferenziali nei confronti di frequenze legittimamente esercitate da emittenti radiofoniche nazionali e locali prodotte da altre emittenti radiofoniche nazionali e locali. In tale caso, l'assegnazione della frequenza disponibile comporta la contestuale restituzione di quella precedentemente in uso.
2. Nel caso di pluralità di richieste per la medesima situazione problematica sarà accordata preferenza alla problematica insorta da più tempo.
3. Nel caso in cui non sia possibile identificare con certezza la data in cui è insorta la problematica, ovvero in tutti gli altri casi in cui non sia possibile stabilire un ordine di priorità delle fattispecie problematica, si terrà conto esclusivamente dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza pervenuta a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico. Lo stesso criterio dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza pervenuta a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico verrà adottato qualora l'istanza venga presentata da soggetti che non si trovano in alcuna delle situazioni di cui al precedente comma 1.

Roma, 23 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio LIROSI